

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006
 — R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., Japan Tobacco, Inc./Philip Morris International Inc., Commissione delle Comunità europee, Parlamento europeo, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-131/03 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione della Commissione di intentare un'azione giudiziaria dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità)

(2006/C 294/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., Japan Tobacco, Inc. (rappresentanti: P. Lomas, solicitor, e O.W. Brouwer, avocat)

Altre parti nel procedimento: Philip Morris International Inc., Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey, X. Lewis e C. Ladenburger, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: H. Duintjer Tebbens e A. Baas, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentante: G. de Bergues, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e A. Seiça Neves, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e W.-D. Plessing, agenti), Repubblica ellenica, Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: J.G.M. Van Bakel)

Interveniente a sostegno della Commissione: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e T. Blanchet, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 15 gennaio 2003, nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Philip Morris International e a./Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione di avviare, nei confronti delle ricorrenti, un'azione civile dinanzi ai giudici degli Stati Uniti, a fronte della pretesa implicazione delle ricorrenti medesime nel contrabbando di sigarette nell'Unione europea, al fine di ottenere il risarcimento del danno economico subito dall'Unione nonché l'ingiunzione da parte del giudice all'immediata cessazione del contrabbando — Interpretazione dell'art. 230 CE nonché della giurisprudenza della Corte — Effetti giuridici della

decisione della Commissione di avviare un'azione giurisdizionale civile dinanzi a un giudice di un paese terzo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
- 2) Le società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., sono condannate alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 146 del 21.6.2003.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006
 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-377/03) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Carnet TIR non appurati — Mancato o tardivo pagamento delle risorse proprie corrispondenti)

(2006/C 294/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: E. Dominikovits, A. Goldman e M. Wimmer, agenti, B. van de Walle de Ghelcke, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Mancato o ritardato pagamento delle risorse proprie alla Commissione — Inosservanza delle norme contabili — Scarico irregolare da parte della dogana belga di alcuni documenti di transito (carnet TIR)

Dispositivo

1) *Omettendo di contabilizzare o avendo contabilizzato tardivamente le risorse proprie derivanti da carnet TIR non scaricati regolarmente, in quanto iscritti nella contabilità B anziché nella contabilità A, con la conseguenza che le risorse proprie derivate non sono state messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee entro i termini;*

— rifiutandosi di pagare gli interessi di mora sulle somme dovute alla Commissione delle Comunità europee,

— il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-378/03) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Pagamenti scaglionati da parte del debitore — Riscossione)

(2006/C 294/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: A. Goldman, E. Dominkovits e M. Wimmer, agenti, assistiti dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 6, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150,

recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Ritardato pagamento delle risorse proprie derivanti dall'ottenimento di pagamenti dilazionati da parte del debitore — Dazi all'importazione

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, versando con ritardo risorse proprie nel caso ottenga dal debitore pagamenti scaglionati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona) — Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l./Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona

(Causa C-475/03) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d'affari — Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» — Imposta regionale italiana sulle attività produttive)

(2006/C 294/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Cremona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l.

Convenuta: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona